

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2017-2018
- REGIONE CAMPANIA -

L'esercizio venatorio per l'annata 2017/2018, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, e seguenti e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul **principio di precauzione** di cui al comma 2 dell'articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

LA CACCIA IN CAMPANIA

Nel report (*Andamento delle iscrizioni negli ultimi anni (2009/2010 - 2016/2017)*) sono state analizzate le iscrizioni degli ultimi sette anni, dalla stagione venatoria 2009-2010 fino alla stagione venatoria 2016-2017. Le iscrizioni sono dettagliate per tipologia e per ATC e vengono riportate in forma aggregata nel riepilogo finale dal quale viene generato il grafico che esprime l'andamento decrescente della serie. Dalla lettura dei dati si evidenzia che in Campania si è registrata una riduzione delle iscrizioni agli ATC, si è passati dalle 46.498 della stagione 2009-2010 alle 34.970 della stagione 2016-2017. In termini percentuali si è registrata una riduzione delle iscrizioni pari circa al 25%.

Report sull'andamento delle iscrizioni agli ATC negli ultimi anni (2009/2010 - 2016/2017)

Stagione venatoria	ATC	Iscrizioni con residenza venatoria	Iscrizioni nuove licenze	Iscrizioni senza residenza venatoria	Iscrizioni residenti fuori regione	Totale iscrizioni
2009-2010	AV1	7.323	88	4.059	885	12.355
	BN1	8.070	79	2.214	424	10.787
	CE1	11.005	563	----	652	12.220
	NA1	3.226	17	1.388	8	4.639
	SA1	7.509	177	1.759	113	9.558
	SA2	8.250	191	3.442	348	12.231
Totali		45.383	1.115	12.862	2.430	61.790
2010-2011	AV1	7.727	193	3.610	520	12.050
	BN1	8.387	150	1.179	459	10.175
	CE1	9.660	235	3.725	898	14.518
	NA1	2.656	69	374	14	3.113
	SA1	6.111	88	1.455	81	7.735
	SA2	7.291	103	3.006	287	10.687
Totali		41.832	838	13.349	2.259	58.278
2011-2012	AV1	7.518	178	2.642	486	10.824
	BN1	7.863	61	1.467	430	9.821
	CE1	9.498	294	1.517	629	11.938
	NA1	2.510	176	290	13	2.989
	SA1	5.684	194	1.229	55	7.162
	SA2	7.240	196	809	205	8.450
Totali		40.313	1.099	7.954	1.818	51.184
2012-2013	AV1	7.033	34	2.528	370	9.965
	BN1	5.512	45	1.371	233	7.161
	CE1	8.938	284	2.086	578	11.886
	NA1	4.152	59	386	5	4.602

	SA1	5.778	224	900	71	6.973
	SA2	3.436	58	28	0	3.522
Totali		34.849	704	7.299	1.257	44.109
2013-2014	AV1	5.724	15	4	404	6.147
	BN1	5.381	15	2	331	5.729
	CE1	9.284	279	0	498	10.061
	NA1	3.249	145	0	10	3.404
	SA1	6.164	113	1	84	6.362
	SA2	3.605	56	0	0	3.661
Totali		33.407	623	7	1.327	35.364
2014-2015	AV1	7.083	3	1.032	470	8.588
	BN1	6.404	14	539	319	7.276
	CE1	7.322	162	1.448	548	9.480
	NA1	2.791	117	560	23	3.491
	SA1	5.322	97	631	92	6.142
	SA2	3.591	35	8	0	3.634
Totali		32.513	428	4.218	1.452	38.611
2015-2016	AV1	7.957	1	1.828	469	10.255
	BN1	7.234	3	890	288	8.415
	CE1	7.718	163	851	534	9.266
	NA1	2.891	90	482	13	3.476
	SA1	6.101	69	624	117	6.911
	SA2	4.324	34	11	0	4.369
Totali		36.225	360	4.686	1.421	42.692
2016-2017	AV1	7.839	0	1.492	504	9.835
	BN1	6.389	0	715	255	7.359
	CE1	8.340	47	1.190	572	10.149
	NA1	2.931	27	604	23	3.585
	SA1	6.311	3	510	103	6.927
	SA2	4.064	2	19	0	4.085
Totali		35.874	79	4.530	1.457	41.940

✚ **TESSERINO VENATORIO TELEMATICO (sul sito Web www.campaniacaccia.it)**

Nell'ottica di adottare un nuovo sistema di stampa, distribuzione del tesserino venatorio e acquisizione di tutti i dati in esso contenuto, si è inteso avviare, nel corso della stagione venatoria 2015/2016 una sperimentazione di un nuovo modello "telematico". Sulla base dei risultati ottenuti, dal 2016/2017 si è proceduto ad adottare in via definitiva, un progetto di acquisizione del tesserino venatorio on-line sul sito Web www.campaniacaccia.it, prevedendo la possibilità, da parte del cacciatore, coadiuvato dalle Associazioni Venatorie autorizzate, di richiedere e stampare direttamente dal sito web il tesserino venatorio, valido a tutti gli effetti di legge.


Report dei tesserini venatori anno 2016-2017 per provincia di residenza anagrafica.

Provincia	Tesserini stampati e vidimati	Tesserini ritirati (06/03/2017)	Tesserini censiti dati abbattimenti (06/03/2017)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
AV	4.498	567	679	11
BN	2.863	668	139	3
CE	6.537	1.072	703	17

NA	10.977	2.162	1796	24
SA	9.340	1647	169	17
Totali	34.215	6.116	3486	72

Report dei tesserini venatori anno 2016-2017 per ATC di residenza venatoria.

ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini ritirati (06/03/2017)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
Nessuno	418	362	52	4
AV1	7.713	7.554	1.192	22
BN1	6.166	6.065	1.245	12
CE1	7.899	7.707	1.376	16
NA1	2.750	2.712	472	3
SA1	6.091	5.980	1.171	7
SA2	3.933	3.835	608	8
Totali	34.970	34.215	6.116	72



PREAPERTURA

Nei giorni **3, 6 e 9 settembre 2017** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (*Streptopelia turtur*);

nei giorni **3, 6, 9, 11 e 14 settembre 2017** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione (pSIC, SIC e ZPS).

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2017 al 30 ottobre 2017**: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2017 al 30 ottobre 2017**: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2017 al 20 gennaio 2018**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*);
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2017 al 31 gennaio 2018**: gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), fino al 30 settembre l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento;
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2017 al 31 gennaio 2018**: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, fino al 30 settembre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C. .
- f) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 gennaio 2018**: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 - dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2018 senza l'ausilio del cane da seguita;
 - dal 1 gennaio al 31 gennaio 2018 può essere consentito l'ausilio del cane da seguita solo in battute autorizzate dagli Uffici competenti, che hanno l'obbligo di definire in anticipo le zone in cui possono essere svolte.
- g) Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 1 ottobre al 30 novembre 2017**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
- h) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017**: allodola (*Alauda arvensis*), merlo (*Turdus merula*), cinghiale (*Sus scrofa*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
- i) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018**: beccaccia (*Scolopax rusticola*) con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*);
- j) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018**: pavoncella (*Vanellus vanellus*), codone (*Anas acuta*), porciglione (*Rallus aquaticus*), moriglione (*Aythya ferina*);
- k) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocyptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante; tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- l) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2017 al 10 febbraio 2018** (in applicazione dell'art. 18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), con la limitazione dal 1 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018 di adottare esclusivamente la forma di caccia da

appostamento e carniera giornaliero massimo di cinque capi; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2018, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento;

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di **eventi climatici sfavorevoli** alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, gli Uffici competenti dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente **siccitosa** tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti "regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di Gestione" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE "NATURA 2000"

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo "**Divieti in Aree Natura 2000**".

I **periodi di caccia** e le **specie cacciabili** nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

1. dall' 1 al 30 ottobre 2017: quaglia e tortora;
2. dall' 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
3. dall' 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017: allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di

- prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdotta se è documentata la presenza di lepre italiana);
4. dall' 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
 5. dall' 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino esclusivamente in caccia vagante, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione, gazza e ghiandaia;
 6. dall' 1 ottobre 2017 al 10 febbraio 2018 (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 1 gennaio al 10 febbraio 2018 solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 1 gennaio al 10 febbraio 2018, solo caccia da appostamento).

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio 2018 è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree "Natura 2000" la caccia al Porciglione e al Codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita **solo dalle ore 7:00 alle 12:00**.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo "**Divieti in Aree Natura 2000**", in caso di discordanza prevale l'indicazione più restrittiva.

CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ...", nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio.

- **fauna stanziale: cinque capi** complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a **due capi** per giornata per la specie volpe e fagiano, per quest'ultima specie, solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. con la limitazione a: **un capo** per giornata lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C., il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre, **5 capi** per la starna e per il coniglio;
- **fauna migratoria: venti capi** complessivi per giornata (**quindici capi** nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi** per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**.
il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per pavoncella, quaglia e tortora; quindici capi per codone e porciglione; venti capi per beccaccia; cinquanta capi per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti indicano "il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria" e possono pertanto modificare i limiti di carniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, segnala ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

✚ GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di **tre giornate** di caccia per settimana, tra cui devono essere contate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie, in quelle Agrituristiche –venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il **lunedì** è giornata di silenzio venatorio.

✚ DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per i non residenti), osservando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012 e s.m.i.

✚ ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

Una tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attività venatorie con la certezza di rientrare nell'intervallo consentito è riportata di seguito:

Orari di caccia 2017-2018

SISTEMA ORARIO <small>Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti</small>	PERIODO	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	1-15 settembre	5:40	18:40
ORA LEGALE	16-30 settembre	6:00	18:00
ORA LEGALE	1-15 ottobre	6:20	17:30
ORA LEGALE	16-29 ottobre	6:30	17:20
ORA SOLARE	30-31 ottobre	6:40	17:05
ORA SOLARE	1-15 novembre	6:40	17:00
ORA SOLARE	16-30 novembre	7:00	16:40
ORA SOLARE	1-15 dicembre	7:00	16:45
ORA SOLARE	16-31 dicembre	7:00	16:50
ORA SOLARE	1-15 gennaio	6:50	16:55
ORA SOLARE	16-31 gennaio	6:40	17:10
ORA SOLARE	1-15 febbraio	6:25	17:35

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16,00.

✚ UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento "Nuova disciplina per il

funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.

Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Gli Uffici competenti, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.

Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

Durante la caccia da appostamento in preapertura, e nella prima decade di febbraio, è consentito l'utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall'appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

BATTUTE DI CACCIA AL CINGHIALE

Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì sabato e domenica**.

In assenza di Regolamento, gli Uffici regionali territorialmente competenti possono procedere ad autorizzare battute di caccia al cinghiale, previa elaborazione di apposito Disciplinare di caccia al cinghiale.

Il Disciplinare e l'affidamento delle aree vocate alle squadre devono essere resi noti con congruo anticipo. Le autorizzazioni devono riportare date, località e squadre autorizzate.

Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre agli Uffici competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei giorni settimanali stabiliti per la caccia al cinghiale. La decisione deve essere comunicata obbligatoriamente anche all'U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali modifiche devono obbligatoriamente essere applicate anche per le eventuali battute di caccia alla volpe.

Gli Uffici competenti provvederanno alla puntuale definizione e differenziazione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r. 26/2012 e s.m.i.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

CACCIA DI SELEZIONE

Ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203..." le Regioni, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per

Sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

la Caccia di selezione al cinghiale con metodi selettivi, sarà attuata con l'ausilio di arma a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, dotata di ottica di mira. Il periodo previsto è dal 1° marzo al 30 agosto 2017 e sarà condotta esclusivamente da cacciatori di selezione iscritti nell'apposito Registro regionale.

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2017/2018)

SPECIE	sett			ott			nov			dic			gen			feb
	I°-II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	
Gazza	3-6-9- 11-14	17 sett													31 gen	
Ghiandaia	3-6-9- 11-14	17 sett													31 gen	
Tortora	3-6-9		1 ott		30 ott											
Cornacchia g			1 ott													10 feb
Colombaccio			1 ott													10 feb
Quaglia		17 sett			30 ott											
Fagiano		17 sett														31 gen
Volpe			1 ott													31 gen
Starna			1 ott					30 nov								
Coniglio selv.			1 ott					30 nov								
Lepre comune			1 ott								31 dic					
Cinghiale			1 ott								31 dic					
Allodola Merlo			1 ott								31 dic					
Beccaccia			1 ott									10 gen				
Cesena Tordo bottaccio			1 ott									10 gen				
Moriglione Pavoncella Codone Porciglione			1 ott											20 gen		
Beccacino Frullino Tordo sassello			1 ott											20 gen		
Alzavola Canapiglia Folaga Gallinella d'acq Germano reale Marzaiola		17 sett												20 gen		
Fischione Mestolone		17 sett												20 gen		

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2017/2018) nelle zone pSIC SIC ZPS

SPECIE	sett			ott			nov			dic			gen			feb
	I°-II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	
Gazza			1 ott										20 gen			
Ghiandaia			1 ott										20 gen			
Tortora			1 ott		30 ott											
Cornacchia g			1 ott												10 feb	
Colombaccio			1 ott												10 feb	
Quaglia			1 ott		30 ott											
Fagiano			1 ott								31 dic					
Volpe			1 ott								31 dic					
Starna			1 ott					30 nov								
Coniglio selv.			1 ott					30 nov								
Lepre comune			1 ott								31 dic					
Cinghiale			1 ott								31 dic				11 feb	
Allodola			1 ott.								31 dic				12 feb	
Merlo			1 ott.								31 dic				12 feb	
Beccaccia			1 ott.								31 dic				13 feb	
Cesena																
Tordo bottaccio			1 ott.										10 gen		14 feb	
Tordo sassello			1 ott.												14 feb	
Moriglione			1 ott											20 gen	15 feb	
Pavoncella			1 ott											20 gen		
Beccaccino			1 ott											20 gen		
Frullino			1 ott											20 gen		
Alzavola																
Canapiglia																
Folaga																
Gallinella d'acq																
Germano reale														20 gen		
Marzaiola			1 ott											20 gen		
Fischione														20 gen		
Mestolone			1 ott											20 gen		

Tab. Riepilogo carniere (2017/2018)

SPECIE	GIORNALIERO PER SPECIE	GIORNALIERO COMPLESSIVO	STAGIONALE
Starna	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)	massimo 2 capi complessivamente ad eccezione del cinghiale	5 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Coniglio	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)		5 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Fagiano	2 (o come da indicazioni Uffici competenti)		Come da indicazioni – piano di prelievo
Lepre comune	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)		10 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Volpe	2 (o come da indicazioni Uffici competenti)		o come da indicazioni Uffici competenti
Cinghiale	5 (o come da indicazioni Uffici competenti)		o come da indicazioni Uffici competenti
Germano reale	10	massimo 20 capi complessivamente (quindici nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)	
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	3		15
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Folaga	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	3		15
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	5		25
Tortora	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Quaglia	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Beccaccia	3 (2 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		20
Allodola	10		50
Cornacchia grigia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Gazza	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Ghiandaia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Colombaccio	10 (5 da gennaio)		
Merlo	15		
Cesena	15		
Tordo bottaccio	15		
Tordo sassello	15		

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2017-2018

PRESCRIZIONI GENERALI

Al fine di potenziare l'impegno "volontario" svolto dal cacciatore nella gestione sia faunistica che ambientale "sentinella del paesaggio" e di favorire la crescita della biodiversità ed assicurare, nel tempo, il mantenimento degli habitat naturali si prevedono nel Calendario Venatorio 2017/2018 le seguenti prescrizioni:

1. segnalazione di avvistamento di incendi boschivi;
2. collaborazione, con gli enti preposti, ad attività di spegnimento e contenimento di incendi;
3. segnalazione di coltivazioni di Cannabis;
4. segnalazione di dissesti idrogeologici e principi di frane;
5. segnalazioni di sentieri e collaborazione per la loro manutenzione;
6. collaborazione con gli Enti preposti, ad attività di ricerca di persone smarrite.

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di **quaglia giapponese** (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e **popolazioni non autoctone**, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italiana.

Non sono consentiti, infine, **ripopolamenti con cinghiale** in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- all'articolo 10 comma 8 lettera d), all'articolo 15 commi 6, 7, 8 e 21, all'articolo 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 5 comma 11, all'articolo 9 comma 1 lettera a), all'articolo 10 comma 3 lettera d), all'articolo 11 comma 4, all'articolo 16 comma 2, all'articolo 21, all'articolo 22 comma 1 e 2, all'articolo 25 comma 1 lettere e) l) m), della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate **da incendi boschivi da meno di dieci anni** ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.

In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "Modifica del decreto 17 ottobre

2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”:

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione, valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

La bruciatura di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale è vietato ai sensi della vigente normativa in materia ambientale. I trasgressori incorrono nelle previste sanzioni amministrative e penali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 11 della l. 353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "art. 423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

1. cacciare o catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
2. cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);
3. cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
4. cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
5. l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
6. l'uso di bocconi avvelenati;
7. la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
8. la posta alla beccaccia;
9. salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

PRESCRIZIONI

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania" e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica" e del "Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania". In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono:

- a) Il capo squadra o un suo delegato è tenuto al ritiro, alla corretta compilazione in ogni sua parte ed alla restituzione agli uffici competenti del registro di caccia al cinghiale in braccata. Tali registri sono consegnati dall'ufficio regionale di competenza a partire dal 1° al 30 settembre 2017 e vanno restituiti dal 2 al 15 gennaio 2018, nei tempi indicati dall'ufficio. La mancata o palese errata compilazione comporterà l'esclusione

dei componenti della squadra dall'assegnazione delle zone di caccia per la stagione venatoria successiva.

- b) al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia dei Servizi Territoriali Provinciali.

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2017 – 2018. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti della squadra per la successiva annata venatoria.

Ogni squadra di caccia al cinghiale deve avere al proprio interno almeno una persona formata "cacciatore formato", così come previsto dalla Normativa vigente, Reg. (CE) 853/2004.

Criteri di sicurezza

Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità - (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono **essere sempre recuperati** dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

Zone umide

All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 9 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide. *Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA* - Con legge n. 66 del 6.2.06.-

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente tramite accesso autenticato del cacciatore al sistema "campaniacaccia.it", utilizzando le funzioni disponibili nell'area "Tesserini". Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Il tesserino è rilasciato solo a coloro che sono in regola con l'iscrizione con residenza venatoria ad un ATC della Regione. Il cacciatore deve inserire, a tal fine gli estremi del versamento della tassa regionale venatoria se non ancora immessi nel sistema. Se sono presenti tutti gli elementi richiesti, il sistema provvede a generare il tesserino "telematico" del cacciatore, con la parte anagrafica precompilata e con la segnatura degli ATC in cui lo stesso risulta ammesso, in formato "pdf" con impaginazione adatta alla stampa su foglio A4.

Una volta stampato il tesserino, anche su carta riciclata, è possibile ritagliare le pagine come indicato dai margini tratteggiati e unirle con la cucitrice metallica, oppure spillare direttamente i fogli formato A4.

Il tesserino "telematico" stampato dal cacciatore coadiuvato dalle Associazioni Venatorie, **prima di poter essere utilizzato** deve essere vidimato, presso il Comune di residenza o presso l'Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo, apponendo, sulla prima pagina (timbro del comune e/o Provincia) e firma e timbro del funzionario appositamente delegato, ed in ogni giunzione di pagine (timbro del comune e/o Provincia).

Il funzionario preposto alla validazione provvede alla verifica delle ricevute dei versamenti effettuati (*tassa di concessione governativa, tassa regionale venatoria e quota di iscrizione all'ATC*), alla timbratura del tesserino e alla annotazione degli estremi in apposito elenco, al fine di evitare validazioni di duplicati. Deve inoltre acquisire copia fotostatica del foglio contenente la pagina n. 3 del tesserino.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l'attività venatoria. Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L'annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l'abbattimento ed il recupero sia per le specie stanziali che per quelle migratorie. Il cacciatore nelle giornate successive e/o alla fine dell'annata venatoria, può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il tesserino "telematico", deve essere consegnato al termine della stagione venatoria, entro il **31 marzo** 2018 all'Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza o presso l'Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo*) il quale consegnerà apposita ricevuta, così come previsto dalla normativa vigente.

I Comuni restituiscono sollecitamente alle Amministrazioni Provinciali, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa.

Gli Uffici competenti provvederanno a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa ed alla registrazione dei dati, riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori, attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

I Comuni, gli Uffici competenti e gli Organi di controllo dispongono degli elenchi dei tesserini "telematici" rilasciati ai cacciatori tramite il sistema "[campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)".

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Obblighi del cacciatore

Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina, ecc.) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di

superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con gli Uffici competenti, in base al disciplinare che definisce i *“Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale”* approvato con D.G.R. n. 519 del 9/12/2013, sono sollecitati ad elaborare i programmi di prevenzione e controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Controllo del bracconaggio

I Carabinieri Forestale Campania e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie guardie giurate volontarie addette alla vigilanza venatoria per conto delle Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale, dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Alla fine della stagione venatoria, le Associazioni presenteranno, agli Uffici competenti un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art 36 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992 e s.m.i..

Tavole delle effemeridi (rielaborate)

